Comune di Valsamoggia

Città Metropolitana di Bologna

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 103 DEL 18/06/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2019/2021 - AGGIORNAMENTO

L'anno 2019, il giorno 18 del mese di Giugno alle ore 16:00, nella residenza comunale, in apposita sala si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata.

Risultano i Signori Assessori:

COGNOME E NOME	CARICA	(F) FAVOREVOLE (C) CONTRARIO (A) ASTENUTO	(P) PRESENTE (A) ASSENTE (G)GIUSTIFICATO
RUSCIGNO DANIELE	SINDACO	F	P
ZANNA MILENA	VICE SINDACO	F	P
DI PILATO ANGELA PAOLA	ASSESSORE	F	P
GOVONI FEDERICA	ASSESSORE	F	P
SOVERINI CHRISTIAN	ASSESSORE	F	P
ZANETTI ANGELO	ASSESSORE	F	P

Presiede il Sig. Daniele Ruscigno.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale / F.F. Dott. Anna Rosa Ciccia , anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art. 91 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" dispone che:
- Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.
- Gli enti locali programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale a orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze";

Richiamato l'art. 89, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" a mente del quale: "Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari";

Preso atto, con riguardo alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, che:
- l'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 recita: "Le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6 ter";
- la programmazione triennale dei fabbisogni di personale costituisce presupposto necessario per l'avvio delle procedure di reclutamento, così come prescritto dall'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 165/2001;

Richiamata la propria deliberazione n. 9 del 09/01/2018 con la quale veniva approvato da ultimo l'organigramma degli uffici e dei servizi;

Richiamate:
• la delibera di Giunta Comunale n. 55 del 06/11/2014 con la quale veniva approvato il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
• la delibera di Giunta Comunale n. 8 del 15/01/2019 con la quale veniva approvato il Piano delle Azioni Positive di cui all'art. 48 comma 1 del D.Lgs. 198/06 per il triennio 2019-2021;
• la delibera di Giunta Comunale n. 38 del 27/03/2018 con la quale veniva approvato il Piano esecutivo di gestione 2018/2020, contenente il piano della performance e degli obiettivi per l'anno 2018;
• la delibera di Giunta Comunale n. 3 del 04/01/2018 con la quale veniva approvata la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2018/2020;
• le delibere di Giunta Comunale n. 32 del 05/03/2019 con la quale veniva approvata la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021;

Verificato altresì che il Comune di Valsamoggia rispetta le previsioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", come risulta da prospetto informativo trasmesso alla Città metropolitana di Bologna;

Ricordato
– che l'art. 3 comma 5 del D.L. n. 90 del 24/06/2014, convertito in legge n. 114 del 11 agosto 2014, ha espressamente abrogato l'art. 76 comma 7 del D.L. 112/2008;
– che l'art. 16 del D.L. 113 del 24 giugno 2016 ha espressamente abrogato l'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, lettera a), che imponeva la riduzione dell'incidenza della spesa di personale rispetto al complesso delle spese correnti;

Richiamate in sintesi le norme al cui rispetto è tenuto il Comune di Valsamoggia in materia di spesa di personale:
- art. 1 comma 557 legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale "Gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione", vale a dire il triennio 2011/2012/2013;
- art. 9 comma 28 D.L. 78/2010 come modificato dal D.L. 90/2014, in base al quale "A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, etc (omissis) possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. (omissis). Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non puo' essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;
- art. 1 comma 229 della legge 28 dicembre 2015 n. 280, in base al quale "A decorrere dall'anno 2016, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, i comuni istituiti a decorrere dall'anno 2011 a seguito di fusione nonché le unioni di comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente";

Visto, per quanto attiene all'utilizzo di contratti di lavoro flessibile, l'art. 36 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, in base al quale "Per rispondere a esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal Codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti";

Visto altresì l'art. 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, ed in particolare:
- il comma 475 , il quale dispone che, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, gli Enti Locali non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, in caso di mancato conseguimento del saldo di cui all'articolo 1 comma 466 della medesima legge 232/2016;
- il comma 476, il quale dispone che nel caso in cui il mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466 risulti inferiore al 3 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio del mancato conseguimento del saldo, nell'anno successivo a quello dell'inadempimento è fatto divieto di assumere il solo personale a tempo indeterminato;

- il comma 470, in base al quale “Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo, ciascun ente e' tenuto a inviare, utilizzando il sistema web, appositamente previsto nel sito «http://pareggiobilancio.mef.gov.it», entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, secondo un prospetto e con le modalità definiti dai decreti di cui al comma 469 del presente articolo. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio”;

Preso atto dell'assolvimento dei suddetti obblighi, come da documentazione agli atti del Servizio Ragioneria;

Dato atto che il Ministero della Semplificazione e per la pubblica amministrazione ha emanato le linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale di cui all’art. 6-ter del D.Lgs 165/2001 e che, pertanto, occorre adeguare gli strumenti di programmazione delle risorse umane ai nuovi indirizzi legislativi, finalizzati al superamento della dotazione organica quale strumento statico di organizzazione;

Dato atto che il nuovo piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere redatto sulla scorta delle indicazioni contenute nelle “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”;

Evidenziato che il documento espressamente fissa i seguenti due principi:
1. “gli enti territoriali opereranno, nell’ambito dell’autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica”.
2. “le linee guida, adottate con decreti di natura non regolamentare definiscono una metodologia operativa di orientamento che le amministrazioni adatteranno, in sede applicativa, al contesto ordinamentale delineato dalla disciplina di settore”. Dal che se ne deve trarre la conseguenza che esso ha essenzialmente un rilievo sul terreno del metodo che le singole amministrazioni devono utilizzare.

Dato atto che, alla luce delle linee guida emanate, il concetto di fabbisogno di personale implica un’attività di analisi ed una rappresentazione delle esigenze sotto un duplice profilo:

- quantitativo: riferito alla consistenza numerica di unità necessarie ad assolvere alla mission dell’amministrazione, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
- qualitativo: riferito alle tipologie di professioni e competenze professionali meglio rispondenti alle esigenze dell’amministrazione stessa, anche tenendo conto delle professionalità emergenti in ragione dell’evoluzione dell’organizzazione del lavoro e degli obiettivi da realizzare.

Ribadito che in sede di elaborazione dei piani i profili quantitativi e qualitativi devono, pertanto, convivere ritenendo che, soprattutto in ragione dei vincoli finanziari esterni che incidono sulla quantificazione del fabbisogno, le scelte qualitative diventano determinanti al fine dell’ottimale utilizzo delle risorse tanto finanziarie quanto umane;

Dato atto che il PTFP si configura come un atto di programmazione che deve esser adottato dal competente organo deputato all’esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Evidenziato che le linee di indirizzo tendono dunque a favorire cambiamenti organizzativi che superino i modelli di fabbisogno fondati sulle logiche delle dotazioni organiche storicizzate, a loro volta discendenti dalle rilevazioni di carichi di lavoro superate sul piano dell'evoluzione normativa e dell'organizzazione del lavoro e delle professioni;

Sentita la proposta del Sindaco di costituire, così come previsto dall'art. 90 del D. Lgs. 267/2000, un ufficio alle sue dirette dipendenze che lo coadiuvi nell'esercizio delle funzioni, e che lo supporti nelle attività di comunicazione verso la cittadinanza circa le molteplici attività poste in essere dall'amministrazione comunale;

Ricordato che in base all'art. 90 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, con provvedimento della giunta, al personale di cui al comma 2 il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale;

Ritenuto :
– costituire, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento degli uffici e dei servizi, un ufficio alle dirette dipendenze del Sindaco, al quale assegnare n. 1 "Istruttore Amministrativo" - cat. C;
– autorizzare l'assunzione a tempo pieno e determinato di n. 1 "Istruttore Amministrativo" - cat. C – per l'intera durata del mandato, da destinare al predetto ufficio;
– applicare al suddetto dipendente il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli Enti Locali, con riconoscimento di un'indennità ad personam pari a € 800,00 annui, comprensiva dei compensi per lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale, in ragione della particolare elasticità organizzativa richiesta alla predetta figura chiamata a prestare la propria attività secondo un'articolazione oraria particolarmente variabile determinata dalle esigenze del Sindaco;

Ritenuto pertanto modificare la programmazione del fabbisogno di personale di cui alla deliberazione n. 32/2019 prevedendo l'assunzione a tempo pieno e determinato, ai sensi dell'art. 90 del D.lgs. 267/00, di n. 1 Istruttore Amministrativo per l'intero mandato elettivo;

Verificato che la presente programmazione contiene sotto il profilo sostanziale gli elementi essenziali richiesti dalle predette linee di indirizzo, fermo restando che la stessa potrà essere adeguata una volta che siano stati definiti in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni i modelli cui devono attenersi gli Enti Locali;

Ricordato che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28/03/2019 veniva approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021;

Rammentato che l'Ente ha la possibilità di modificare, in qualsiasi momento, la programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata con il presente atto, qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali, che in riferimento ad eventuali intervenute modifiche normative, nel sempre dovuto rispetto dei limiti di spesa del personale;

Visto l'art. 19, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), a mente del quale a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39, commi 1 e 19, della legge 27/12/1997, n. 449,

e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale del 14/6/2019, pervenuto al prot.n.32322 in data 18/6/2019, allegato al presente atto;

Dato atto che del presente provvedimento viene data informazione alle organizzazioni sindacali;

Visti i pareri resi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo n.267/2000 in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, pareri che si intendono acquisiti ed allegati quale parte integrante e sostanziale alla presente proposta;

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge,

DELIBERA

1) di costituire, ai sensi dell'art. 90 del D.lgs. 267/2000, un ufficio alle dirette dipendenze del Sindaco, al quale assegnare n. 1 “Istruttore Amministrativo” - cat. C – da assumere a tempo pieno e determinato e al quale viene applicato il trattamento previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli Enti Locali, con riconoscimento di un'indennità ad personam pari a € 800,00 annui, comprensiva dei compensi per lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale;

2) di dare atto che la presente assunzione a tempo determinato trova copertura nel bilancio di previsione finanziario 2019/2021 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28/03/2019 e viene effettuata nel rispetto del limite di cui all’ art. 9 comma 28 D.L. 78/2010, come risulta dal prospetto allegato al presente atto sotto la lettera “A”;

3) di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime, resa nelle forme di legge, la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, stante la necessità di procedere da subito all'attuazione del piano delle assunzioni al fine di garantire la piena operatività dei servizi comunali.

Comune di Valsamoggia

Città Metropolitana di Bologna

Parere di regolarità tecnica

Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2019/2021 - AGGIORNAMENTO

PARERE TECNICO PROCEDIMENTALE

In merito alla proposta di provvedimento indicata in oggetto n. 123 del 14/06/2019 , il sottoscritto TRENTI MONICA, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Valsamoggia, 14/06/2019

Il Responsabile del Servizio
TRENTI MONICA

Comune di Valsamoggia

Città Metropolitana di Bologna

Parere di regolarità contabile

Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2019/2021 - AGGIORNAMENTO

Sulla presente proposta di deliberazione n° 123 del 14/06/2019 si esprime, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Valsamoggia, 14/06/2019

Il ragioniere capo
BARBIERI CLAUDIA

Letto approvato e sottoscritto.

IL SINDACO / F.F.
Daniele Ruscigno

IL SEGRETARIO / F.F.
Anna Rosa Ciccia

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

In applicazione degli articoli 124, comma 1 e 15 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm., la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online, ai sensi dell'art. 32, comma 1, L.n.69/2009, per 15 giorni consecutivi a partire dal 20/06/2019 e viene contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari.
Valsamoggia, 20/06/2019

L' incaricato di Segreteria
Chiara Biagini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

	La presente deliberazione diventerà esecutiva in data 30/06/2019, decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del d.lgs. 267/2000
X	La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000